

1992/12 R.G.N.R. mod. 21



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

---

**INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA**

*~ art. 369 e 369 bis c.p.p. ~*

**AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI**

*~ art. 415 bis c.p.p. ~*

---

### Il Pubblico Ministero

esposti atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

**ANNINI Giancarlo** nato il 23 apr 1939 a ROMA (RM) residente in Roma via Arancio Ruiz n.

chiesto di fiducia dagli avv.ti Giampiero Biancolella con studio in Milano via Manzoni 12 e  
Alessandro Cassiani con studio in Roma via Barnaba Tortolini 34

**GRETI Salvatore** nato il 16 mar 1931 a PATERNO' (CT) residente in Milano via Ippodromo  
n. 1, ove è ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, allo stato senza difensore

### INFORMA

le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine e la si

### INVITA

le persone sopraindicate la facoltà di nominare un difensore di fiducia

### COMUNICA

che intervenuta la nomina, Per Ligresti, del seguente difensore di ufficio:

**Avv. Roberto Padula**, con studio in Milano via Pietro Calvi 11, tel. 02/36511338

In mancanza di nomina di difensore di fiducia saranno assistite dal difensore di ufficio sopraindicato

### INVITA



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 2

quarora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con l'adempimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

### AVVISA

che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;

che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;

che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere atti e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di assegnazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

che è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

che i sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

*è essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 9.296,20.*

*Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*

*Per le fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*

*Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

### AVVISA

sensò dell'art. 415 bis c.p.p., che questo Ufficio sta procedendo a loro carico ad indagini in ordine ai seguenti reati:

MANNINI

*Reato p. e p. dall'art. 368, 61 nn. 2 e 9 c.p. perché, quale Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap), con denuncia depositata il 18 aprile 2012 alla Procura di Milano, incolpava del reato di cui all'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) gli amministratori pro tempore*



della Fondiaria Sai Spa, sapendoli innocenti, di avere ostacolato la vigilanza dell'Istituto con riferimento agli accertamenti oggetto della denuncia predetta e di quelli cui si riferisce la precedente nota 21 marzo 2012 (della quale la denuncia 18 aprile 2012 qualificava quale seguito e integrazione) trasmessa alla Procura di Milano per l'intermedio del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza. In particolare:

con la denuncia 18 aprile 2012 segnalava di avere acquisito, a seguito degli accertamenti conseguenti all'ispezione terminata il 29 settembre 2011, che i detti amministratori pro tempore avrebbero occultato all'Istituto gli scorretti criteri di formazione della riserva sinistri r.c. auto che si sono riflessi sulla redazione del bilancio di esercizio 2010 e così veicolato all'Autorità una non compiuta informazione sulle reali condizioni economiche della società, ciò incidendo sia sulla tempestività degli interventi di vigilanza, sia sul processo decisionale della medesima Autorità in ordine alla considerazione, anche in termini meramente ipotetici, delle più opportune misure da adottare, a fronte della reale situazione aziendale, nel perseguimento della sana e prudente gestione della società stessa;

con la nota 21 marzo 2012 segnalava che a quella data era emerso che sulla base della stipulazione del contratto 20 ottobre 2003 concluso tra la Fondiaria Sai e Salvatore Ligresti, tacitamente rinnovabile, la società vigilata aveva pagato a Ligresti complessivi euro 28.000.000,00 tra il 2003 e il 2010, erogazione anomala e indebita perché la proroga contrattuale non era stata specificamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, l'importo delle erogazioni successive alla prima era contrattualmente indeterminato, era difficile percepire il contenuto della prestazione. Così implicitamente accusava gli amministratori pro tempore della Fondiaria Sai di avere occultato la vicenda alla vigilanza prima del 21 marzo 2012.

inoltre:

disponeva, nell'arco di tempo dal 2002 (anni in cui il gruppo Ligresti aveva assunto il controllo di Fondiaria Spa) all'agosto 2010, che l'Isvap non effettuasse alcuna ispezione nei confronti della vigilata società;

disponeva tardivamente nell'ottobre 2010 un'ispezione generale su Fondiaria, inizialmente centrata sulla governance e successivamente, il 28 dicembre 2010, estesa al tema della sola r.c. auto, iniziativa tardiva perché:

- assunta a distanza di un anno da quando, il 29 ottobre 2009, l'Istituto chiedeva chiarimenti a Fondiaria sul tema delle riserve relative alla rc auto e alla rc generale con riguardo all'esercizio 2008, iniziativa proposta dal dirigente della Vigilanza 2, Giovanni Cucinotta, il quale aveva rilevato e segnalato che in questi settori Fonsai presentava una rilevante anomalia rispetto alle società concorrenti;
- alla fine del 2009 l'Ufficio Vigilanza 2 proponeva ai vertici dell'Istituto il monitoraggio degli investimenti immobiliari che Fonsai andava facendo e altresì l'ingiunzione a Fondiaria di limitare le operazioni con parti correlate e segnalava l'opportunità di estendere gli accertamenti alla r.c. generale;
- il 23 dicembre 2009 Vigilanza 2 proponeva l'avvio di un'ispezione su Fondiaria Sai relativa alla riserva sinistri della R.C. auto;
- il 29 dicembre 2009 Giannini proponeva a Cucinotta di rinviare entrambe le iniziative ispettive nella primavera successiva, quando fossero stati acquisiti ulteriori dati;



- il 19 marzo 2010 Cucinotta reiterava il suggerimento di avviare l'ispezione nei confronti della vigilata società;

*interferiva rallentando e comunque ostacolando l'ispezione disposta e particolarmente:*

- allorché nel dicembre 2010, avviati i primi accertamenti, erano emerse alcune operazioni condotte da Fondiaria Sai con parti correlate – specificamente erogazioni di denaro da Fondiaria Sai a favore di Salvatore e Jonella Ligresti – e queste circostanze avrebbero imposto l'avvio immediato di richieste ispettive che avrebbero dovuto e potuto essere svolte direttamente dagli ispettori in esercizio di una potestà direttamente loro attribuita e non condizionata dai vertici dell'istituto, con una decisione contraria alla normativa ed alla prassi dissuadeva il capo dell'Ispettorato, Ignazio Bertuglia, dallo svolgere immediatamente le richieste dette, ciò che proponeva l'ispettore;
- nella suddetta circostanza, a Bertuglia che sollecitava l'avvio delle richieste ispettive, Giannini diceva, riferendosi al fatto che Salvatore Ligresti aveva percepito svariati milioni di euro per consulenze di sospetta liceità, "ha preso i soldi, e allora ? si tratta forse di un reato ?";
- quando, nell'aprile 2011, l'acquisizione della documentazione da Fondiaria Sai confermava i sospetti di illiceità delle attribuzioni patrimoniali ai Ligresti, Giannini decideva di non segnalare la vicenda alla A.G., ciò che proponeva Bertuglia, e invece decideva inviare alla società vigilata una nota di rilievi, ciò che faceva nel giugno 2011;
- alla risposta della vigilata, pervenuta nel luglio 2011, Giannini decideva di non dare seguito alle proposte di Bertuglia;
- invece, tra la fine di luglio e la prima decade di agosto 2011, Giannini invitava l'amministratore delegato di Fondiaria Sai, Emanuele Erbetta a "inondare di carte" l'ISVAP, laddove i documenti già versati da Fondiaria alla vigilanza comprovavano già l'illiceità delle erogazioni fatte da Fondiaria Sai a Ligresti;
- decideva quindi di far seguire, il 2 novembre 2011, ulteriore richiesta di chiarimenti. Contegno inutile dal punto di vista dell'acquisizione di elementi utili ed estraneo alla prassi dell'Istituto.

*non aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione.*

*non aggravante di avere commesso il fatto per occultare il fatto di avere – sino al momento della denuncia – omesso di svolgere la doverosa tempestiva vigilanza su Fondiaria Sai e per conseguire impunità dai reati di abuso d'ufficio e, stante i favori promessi da Salvatore Ligresti, di omissione.*

Milano il 18 aprile 2012.

GIANNINI

*avuto p. e p. dall'art. 319 c.p. perché, quale Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e investito della vigilanza sulle assicurazioni private e quindi anche nei confronti della Fondiaria Sai Spa, impresa assicurativa all'epoca controllata dalla famiglia facente capo a Salvatore Ligresti, per omettere e ritardare nonché per aver omesso e ritardato un atto del suo*



ufficio, per compiere e per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva e accettava la infradescritta promessa di utilità. In particolare, dopo avere improntato la vigilanza dell'Istituto nei confronti della Fondiaria Sai nell'arco di tempo dal 2002 (anno in cui il gruppo Ligresti aveva assunto il controllo di Fondiaria Spa) all'agosto 2010 in termini di operatività tardiva e inefficace e ciò disponendo che l'Isvap non effettuasse alcuna ispezione nei confronti della vigilata società e mentre continuava in seguito a esercitare la vigilanza in modo tardivo e inefficace nei seguenti termini:

disponeva tardivamente nell'ottobre 2010 un'ispezione generale su Fondiaria, inizialmente centrata sulla governance e successivamente, il 28 dicembre 2010, estesa al tema della sola r.c. auto, iniziativa tardiva perché:

- assunta a distanza di un anno da quando, il 29 ottobre 2009, l'Istituto chiedeva chiarimenti a Fondiaria sul tema delle riserve relative alla rc auto e alla rc generale con riguardo all'esercizio 2008, iniziativa proposta dal dirigente della Vigilanza 2, Giovanni Cucinotta, il quale aveva rilevato e segnalato alla dirigenza che in questi settori Fonsai presentava una rilevante anomalia rispetto alle società concorrenti;
- alla fine del 2009 l'Ufficio Vigilanza 2 proponeva ai vertici dell'Istituto il monitoraggio degli investimenti immobiliari che Fonsai andava facendo e altresì l'ingiunzione a Fondiaria di limitare le operazioni con parti correlate e segnalava l'opportunità di estendere gli accertamenti alla r.c. generale;
- il 23 dicembre 2009 Vigilanza 2 proponeva l'avvio di un'ispezione su Fondiaria Sai relativa alla riserva sinistri della R.C. auto;
- il 29 dicembre 2009 Giannini proponeva a Cucinotta di rinviare entrambe le iniziative ispettive nella primavera successiva, quando fossero stati acquisiti ulteriori dati;
- il 19 marzo 2010 Cucinotta reiterava il suggerimento di avviare l'ispezione nei confronti della vigilata società;

interferiva rallentando e comunque ostacolando l'ispezione disposta e particolarmente:

- allorché nel dicembre 2010, avviati i primi accertamenti, l'Ispettorato aveva individuato alcune operazioni condotte da Fondiaria Sai con parti correlate – specificamente erogazioni di denaro da Fondiaria Sai a favore di Salvatore e Jonello Ligresti – e queste circostanze avrebbero imposto l'avvio immediato di richieste ispettive che avrebbero dovuto e potuto essere svolte direttamente dagli ispettori in esercizio di una potestà direttamente loro attribuita e non condizionata dai vertici dell'istituto, con una decisione contraria alla normativa ed alla prassi dissuadeva il capo dell'Ispettorato, Ignazio Bertuglia, dallo svolgere immediatamente le richieste dette, ciò che proponeva l'ispettore;
- nella suddetta circostanza, a Bertuglia che sollecitava l'avvio delle richieste ispettive, Giannini diceva, riferendosi al fatto che Salvatore Ligresti aveva percepito svariati milioni di euro per consulenze di sospetta liceità, "ha preso i soldi, e allora? si tratta forse di un reato?";
- quando, nell'aprile 2011, l'acquisizione della documentazione da Fondiaria Sai confermava i sospetti di illiceità delle attribuzioni patrimoniali ai Ligresti, Giannini decideva di non segnalare la vicenda alla A.G., ciò che proponeva Bertuglia, e invece decideva inviare alla società vigilata una nota di rilievi, ciò che faceva nel giugno 2011;



- alla risposta della vigilata, pervenuta nel luglio 2011, Giannini decideva di non dare seguito alle proposte di Bertuglia;
- invece, tra la fine di luglio e la prima decade di agosto 2011, Giannini invitava l'amministratore delegato di Fondiaria Sai, Emanuele Erbetta a "inondare di carte" l'ISVAP, laddove i documenti già versati da Fondiaria alla vigilanza comprovavano già l'illiceità delle erogazioni fatte da Fondiaria Sai a Ligresti;
- decideva quindi di far seguire, il 2 novembre 2011, ulteriore richiesta di chiarimenti. Contegno inutile dal punto di vista dell'acquisizione di elementi utili ed estraneo alla prassi dell'Istituto.

Il corso di siffatto tardivo e inefficiente esercizio della funzione di vigilanza, in violazione dell'art. 1 del DL 7 settembre 2005 n. 203 a tenore del quale la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e la trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese del settore assicurativo, riceveva da Salvatore Ligresti e accettava la promessa di ottenere, una volta scaduto dall'incarico di Presidente dell'Isvap, l'incarico di Presidente dell'Autorità concorrente della Concorrenza e del Mercato. Promessa cui Ligresti faceva seguire contatti con il presidente del Consiglio pro tempore.

Milano e Roma, nel corso e sino al novembre 2011.

STU

ato p. e p. dall'art. 321 c.p. perché, quale esponente apicale della famiglia che all'epoca aveva la Fondiaria Sai Spa, società assicurativa come tale soggetta alla Vigilanza da parte Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap), al presidente dell'Isvap Giancarlo Giannini, il quale aveva improntato la funzione di vigilanza nei confronti di Fondiaria Sai in modo tardivo e inefficiente laddove:

disponeva, nell'arco di tempo dal 2002 (anni in cui il gruppo Ligresti aveva assunto il controllo di Fondiaria Spa) all'agosto 2010, che l'Isvap non effettuasse alcuna ispezione nei confronti della vigilata società;

disponeva tardivamente nell'ottobre 2010 un'ispezione generale su Fondiaria, inizialmente centrata sulla governance e successivamente, il 28 dicembre 2010, estesa al tema della sola r.c. auto, iniziativa tardiva perché:

- assunta a distanza di un anno da quando, il 29 ottobre 2009, l'Istituto chiedeva chiarimenti a Fondiaria sul tema delle riserve relative alla rc auto e alla rc generale con riguardo all'esercizio 2008, iniziativa proposta dal dirigente della Vigilanza 2, Giovanni Cucinotta, il quale aveva rilevato e segnalato che in questi settori Fonsai presentava una rilevante anomalia rispetto alle società concorrenti;
- alla fine del 2009 l'Ufficio Vigilanza 2 proponeva ai vertici dell'Istituto il monitoraggio degli investimenti immobiliari che Fonsai andava facendo e altresì l'ingiunzione a Fondiaria di limitare le operazioni con parti correlate e segnalava l'opportunità di estendere gli accertamenti alla r.c. generale;
- il 23 dicembre 2009 Vigilanza 2 proponeva l'avvio di un'ispezione su Fondiaria Sai relativa alla riserva sinistri della R.C. auto;
- il 29 dicembre 2009 Giannini proponeva a Cucinotta di rinviare entrambe le iniziative ispettive nella primavera successiva, quando fossero stati acquisiti ulteriori dati;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 7

- il 19 marzo 2010 Cucinotta reiterava il suggerimento di avviare l'ispezione nei confronti della vigilata società;

*interferiva rallentando e comunque ostacolando l'ispezione disposta e particolarmente:*

- allorché nel dicembre 2010, avviati i primi accertamenti, erano emerse alcune operazioni condotte da Fondiaria Sai con parti correlate – specificamente erogazioni di denaro da Fondiaria Sai a favore di Salvatore e Jonella Ligresti – e queste circostanze avrebbero imposto l'avvio immediato di richieste ispettive che avrebbero dovuto e potuto essere svolte direttamente dagli ispettori in esercizio di una potestà direttamente loro attribuita e non condizionata dai vertici dell'Istituto, con una decisione contraria alla normativa ed alla prassi dissuadeva il capo dell'Ispettorato, Ignazio Bertuglia, dallo svolgere immediatamente le richieste dette, ciò che proponeva l'ispettore;
- nella suddetta circostanza, a Bertuglia che sollecitava l'avvio delle richieste ispettive, Giannini diceva, riferendosi al fatto che Salvatore Ligresti aveva percepito svariati milioni di euro per consulenze di sospetta liceità, "ha preso i soldi, e allora? si tratta forse di un reato?";
- quando, nell'aprile 2011, l'acquisizione della documentazione da Fondiaria Sai confermava i sospetti di illiceità delle attribuzioni patrimoniali ai Ligresti, Giannini decideva di non segnalare la vicenda alla A.G., ciò che proponeva Bertuglia, e invece decideva inviare alla società vigilata una nota di rilievi, ciò che faceva nel giugno 2011;
- alla risposta della vigilata, pervenuta nel luglio 2011, Giannini decideva di non dare seguito alle proposte di Bertuglia;
- invece, tra la fine di luglio e la prima decade di agosto 2011, Giannini invitava l'amministratore delegato di Fondiaria Sai, Emanuele Erbetta a "inondare di carte" l'ISVAP, laddove i documenti già versati da Fondiaria alla vigilanza comprovavano già l'illiceità delle erogazioni fatte da Fondiaria Sai a Ligresti;
- decideva quindi di far seguire, il 2 novembre 2011, ulteriore richiesta di chiarimenti. Contegno inutile dal punto di vista dell'acquisizione di elementi utili ed estraneo alla prassi dell'Istituto.

*prometteva di fare ottenere, una volta scaduto dall'incarico di Presidente dell'Isvap, l'incarico di Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Promessa cui Ligresti faceva seguire contatti con il Presidente del Consiglio pro tempore.*

*a Milano e Roma, nel corso e sino al novembre 2011.*

le quali sono concluse le indagini preliminari e pertanto

#### COMUNICA

la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la stanza 255/256, piano 5° (in Milano – Palazzo di Giustizia, via Freguglia, 1 – dal lunedì al venerdì) e che le persone



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 8

sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

le persone sottoposte alle indagini ed il difensore hanno facoltà, presso la medesima segreteria entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio.

**DISPONE**

in data della presente comunicazione:  
alle persone sottoposte alle indagini

ai medetti difensori a  
della segreteria a mezzo fax ex art 148 co 2 bis cpp con attestazione di aver trasmesso il testo  
e conferma telefonica

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168, 3° comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115  
(Spese di Giustizia)

**MANDA**

segreteria per gli adempimenti di competenza.

8 novembre 2013

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
(Alfredo ROBIELLO)

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dr. Luigi ORSI